



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

R.G. n. 729/2017
Reg. sent. n. 217/2021
Cron. n. 1160/2021
Rep. n. 98/2021

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta il giorno 31.7.2017 al n. 729/2017 di R.G., promossa da

[REDACTED] cod. fisc. **[REDACTED]**, con l'avv. Francesca Galloni, <avvfrancescagalloni@puntopec.it>, attore

contro

[REDACTED], P. IVA **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. **[REDACTED]** <**[REDACTED]**@avvocatilivorno.it>, convenuta

[REDACTED] GAS S.p.A., P. IVA **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. **[REDACTED]** <**[REDACTED]**@giuffre.it>, terza chiamata in causa

OGGETTO: altri contratti - valore della controversia € 2.000,00.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti difensivi conclusionali.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

La causa, assegnata a questo istruttore in data 7.5.2021 con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Massa, è stata istruita in via documentale e mediante prove orali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.7.2021 e trae origine da una richiesta di annullamento della fattura n. 2763677213 emessa il 10.12.2016 da ██████████ SpA a carico dell'attore per € 1.414,71. Secondo la prospettazione della domanda, a seguito della sostituzione del contatore – eseguita da ██████████ Gas SpA il 23.12.2016 -, sarebbero stati fatturati consumi abnormi a causa del malfunzionamento del contatore.

Si è costituita in giudizio ██████████ che, sostanzialmente, ha dedotto che i consumi sarebbero stati fatturati sulla scorta dei dati forniti da ██████████ Gas SpA, di cui ha chiesto la chiamata in causa. Questa si è costituita in giudizio deducendo che, al momento della sostituzione, il contatore segnava un consumo di mc. 16.108 e che tale misura non è stata contestata dall'attore, che ha rinunciato, per iscritto, alla verifica del dispositivo di misurazione. Secondo ██████████ SpA, i 1.958 mc. in contestazione devono essere suddivisi tra luglio 2014 e novembre 2016 (29 mesi), pari ad un incremento di consumi di circa 67 mc. al mese e 810 mc. all'anno. Tale incremento, sommato ad un consumo medio dell'attore di mc. 4/500 all'anno, fissa il consumo in mc. 1200/1300 all'anno, in linea con i consumi medi annui di una 'famiglia tipo' italiana, che si attestano in mc. 1.115.

<><><>

E' principio condivisibile che "in materia di contratto di somministrazione relativo ad utenze domestiche, nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, il somministrante deve fornire la prova del regolare funzionamento degli impianti" (Cassazione civile sez. III 16 giugno 2011 n. 13193).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene ██████████ Gas SpA, l'incremento dei consumi è apprezzabile in quanto se è vero che il consumo medio di una famiglia italiana è di mc. 1.115, un incremento di 810 mc. rispetto alla media specifica dei consumi dell'attore – dati forniti dalla stessa 810 mc. e non specificatamente contestati dalle parti (art. 115 cpc) – è indubbiamente abnorme. Deve quindi presumersi il malfunzionamento del contatore.

A nulla vale la rinuncia dell'attore alla verifica del dispositivo di misurazione in sede di sostituzione in quanto il consumatore non ha strumenti tali da indurlo a dubitare del corretto funzionamento del contatore, vigendo, anzi, il principio di correttezza e buona fede che deve ispirare i rapporti contrattuali.

Per altro verso, se è vero che i consumi in contestazione devono essere suddivisi tra luglio 2014 e novembre 2016 (29 mesi) – come sostenuto da [REDACTED] SpA –, la fattura in contestazione del 10.12.2016 è tardiva rispetto al termine di frequenza della fatturazione stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), secondo la quale la frequenza di fatturazione non è riferita al numero di bollette emesse in un anno ma alla emissione delle bollette (cfr. tabella 2 e tabella 3 del TIF, Testo Integrato in materia di Fatturazione e Delibera 463/201/R/com), la quale deve avvenire tenendo conto che il termine di emissione delle stesse deve rispettare anche il vincolo dei 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato, o diverso termine previsto per il mercato libero, ai sensi di quanto previsto ai commi 4.2 e 4.3, lettera b) del TIF. Non trattandosi di conguaglio, la fattura del 10.12.2016 è tardiva rispetto ai consumi del 2014 e 2015 e fino a 45 giorni prima del 10.12.2016.

Come ultima considerazione motivazionale, deve rilevarsi che il contatore è stato pacificamente sostituito in data 23.12.2016 mentre la fattura in contestazione è anteriore a tale sostituzione (10.12.2016) e, pertanto, l'addebito in contestazione pare riferito a consumi contabilizzati dal vecchio contatore.

Deve, in conclusione, ritenersi sussistente la responsabilità di [REDACTED] SpA rispetto all'obbligazione di esatta e tempestiva fatturazione dei consumi e, di conseguenza, [REDACTED] SpA deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore di quanto fatturato erroneamente, oltre interessi legali, ex art. 1224 cod. civ., dalle date di esborso e fino al saldo effettivo.

Per il principio della soccombenza, la convenuta [REDACTED] deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore delle altre due parti secondo il valore della controversia e le tabelle di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.


Sul punto, pare infatti condivisibile Cass. civ. n. 7674/2008, secondo cui “le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, condanna [REDACTED] alla restituzione in favore dell'attore di € 1.414,71, oltre interessi legali come in parte motiva ed oltre alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in favore dell'attore in € 125,00 per anticipazioni non imponibili ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA come per legge ed in favore della intervenuta in causa in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA come per legge.

Così deciso in Massa il 6 settembre 2021

IL CANCELLIERE
(dr. Stefano Crudelli)



Il Giudice di Pace di Massa
(Vincenzo Lozane)

16 SET. 2021

Dott. Stefano Crudelli